

STUDIO LEGALE ANASTASI

Avv. Nunziello Anastasi

Avv. Viviana Pergolizzi

Spett.le **Giornale di Sicilia**
Editoriale Poligrafica S.p.A.
Direzione e Redazione
Via Lincoln n° 21
90133 PALERMO

Racc. a/r anticipata via fax ed email

OGGETTO: RICHIESTA DI RETTIFICA

La presente anche in nome e per conto delle associazioni Associazione Siciliana Caccia e Natura, Enalcaccia, Federazione Italiana della Caccia, Arci Caccia, Consiglio Siciliano della Caccia, CPA Caccia Pesca Ambiente, Associazione Nazionale Libera Caccia, ANUU, A.N.CA, da me rappresentate e difese, quali intervenienti *ad opponendum*, nei giudizi nn. R.G. 1214/09, 1223/09, 1225/09, promossi da WWF ed altri contro la Regione Sicilia, l'Assessorato Agricoltura e Foreste e la Federazione Siciliana della Caccia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gazzè, Lino e Mistretta.

In data 22/7/2009, sul quotidiano *Giornale di Sicilia*, alla pagina 15, è stato pubblicato un articolo attribuito al giornalista Ignazio Marchese dal titolo "Il TAR: Caccia sospesa nelle 45 zone protette".

Il tenore del titolo ed alcuni brani dello stesso articolo ("*sospesa la caccia nelle zone di protezione ambientale speciale...nelle quarantacinque vaste aree che comprendono tutte le isole siciliane...Il Tar ha sospeso in via cautelare l'attività venatoria autorizzata coi decreti del 15 aprile 2009 dell'Assessore Agricoltura e Foreste*") hanno procurato un generale allarme (peraltro ingiustificato, come si dirà subito *infra*) tra i cacciatori, che hanno preso d'assalto le delegazioni delle rispettive associazioni per ottenere chiarimenti.

In verità, è abbastanza chiaro che l'autore dell'articolo non ha approfondito la lettura delle ordinanze del Tribunale palermitano, e l'evidenza è confermata dalla circostanza che egli attribuisce la paternità dei provvedimenti cautelari al "*presidente del TAR Giorgio Giallombardo*", il quale non ha neppure preso parte al Collegio giudicante.

Nella convinzione che tali errori siano stati commessi in buona fede, perché in qualche modo indotti da erronee informazioni provenienti da parti interessate, Vi invito a volere prendere visione dei provvedimenti in questione (ordinanze 730, 731 e 732 del 2009, aventi identico contenuto), di cui, ad ogni buon fine, Vi rimetto copia.

A ben vedere, il Calendario Venatorio 2009/2010 è stato sospeso unicamente nella parte in cui "*non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a ZPS, come individuate dalle norme in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992*".

Il primo dei suddetti articoli impone alle Regioni di istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione segnalate dall'INFS; mentre l'art. 21 comma 2, nel caso di inottemperanza al predetto obbligo, anche a seguito di interventi sostitutivi e di messa in mora ministeriali, prescrive il divieto di caccia "*lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori*".

Cod. Fisc.: NSTNZL73M23F158T - P.IVA: 02602460830

Pertanto, avendo ritenuto (peraltro erroneamente) che la Regione Sicilia si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di cui all'art. 1, il TAR ha sostanzialmente imposto all'Amministrazione di prevedere il divieto di caccia "*lungo le rotte di migrazione dell'avifauna a meno di cinquecento metri dalla costa marina dell'isola maggiore*".

Ne consegue che non soltanto **è lecito cacciare all'interno delle zone di protezione speciale** nei modi e nei termini stabiliti dal Calendario, ma altresì che **il divieto di caccia nei cinquecento metri dalla costa non può applicarsi agli arcipelaghi delle isole minori**, evidentemente esclusi dalla norma.

In definitiva, **nella peggiore delle ipotesi e nella più restrittiva delle interpretazioni, il divieto potrebbe riguardare solo parte della costa dell'isola di Sicilia nella fascia dei cinquecento metri**, restando per il resto inalterati i limiti all'attività venatoria previsti nel calendario 2009/2010.

Per quanto precede, Vi invito a volere rettificare le informazioni da Voi erroneamente divulgate sul Vs. pregiato quotidiano, non senza avvertirVi che, in difetto, Vi riterrò responsabili di ogni danno che, direttamente e/o indirettamente, possa derivarne alle associazioni ed ai cacciatori loro associati.

Distinti saluti

Avv. Nunziello Anastasi

A.S.C.N.